



COVID-19

CIRCOLARE n° 65-20 – ES

APRILE 2020

## NUOVE ORDINANZE REGIONE PIEMONTE

Il 6 aprile 2020 la Regione Piemonte ha emanato **due nuove ordinanze**: riportiamo il comunicato stampa disponibile sul sito della Regione.

**L'ordinanza n. 39** sostituisce integralmente la numero 36 del 3 aprile scorso e stabilisce, con decorrenza immediata fino a lunedì 13 aprile, alcune modifiche rispetto alla medesima, nonché due nuovi punti:

### Punti nuovi:

10. L'obbligo, a partire dal 8 Aprile 2020, per personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali di cui ai punti 7, 8 e 9, dell'uso di mascherine e guanti monouso.

### *SI RACCOMANDA ALTRESÌ*

Che nelle attività commerciali al chiuso e all'aperto (mercati), a partire dal 8 Aprile 2020, i clienti possano accedervi se provvisti di mascherine.

### Punti modificati (in riquadro la nuova versione, sul lato destro precedente):

16. La possibilità alle persone addette all'assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti) di poter svolgere la propria attività.

17. La possibilità a chi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) di poter svolgere la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili.

15. La possibilità alle persone addette all'assistenza di anziani, ammalati o diversamente abili (badanti) di poter svolgere la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili della persona seguita.

25. Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;

26. Che, nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona sia obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;

23. Il divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Il divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione. Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



[info@ambulatoriobios.it](mailto:info@ambulatoriobios.it)

27. La sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati.

28. La sospensione, all'interno degli impianti sportivi delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti.

29. La chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

24. La sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti d'interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

25. La chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

All'ordinanza sono allegati una serie di chiarimenti.

**L'ordinanza n.38** stabilisce invece che fino al 31 luglio 2020, salvo diverse future disposizioni, i **servizi di taxi e autonoleggio possono essere utilizzati per la consegna a domicilio** di beni, spesa e medicinali applicando le seguenti tariffe:

- al massimo euro 7,50 per il servizio di consegna nel raggio di 2,5 chilometri
- al massimo ad euro 10 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo Comune
- al massimo euro 15 per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più Comuni.

Riportiamo in allegato il testo dell'Ordinanza n. 39 e la relativa nota di relativi chiarimenti.



Gian Franco Camarota

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



[info@ambulatoriobios.it](mailto:info@ambulatoriobios.it)